



## ALLEGATO B alla Dgr n. 1506 del 29 ottobre 2015

### ACCORDO DI PROGRAMMA

TRA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E  
DEI TRASPORTI

E

REGIONE DEL VENETO

#### PREMESSO CHE:

- Per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio della Fiera di Verona, Padova, Bari e Foggia, il comma 459 dell'articolo 1 della Legge 30.12.2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), ha autorizzato la spesa di 3 milioni di euro per gli anni 2005, 2006 e 2007;
- Per l'assegnazione dei finanziamenti statali di cui alla L. n. 311/2004 il Ministero delle Infrastrutture d'intesa con il Ministero dei Trasporti ha sottoscritto con la Regione Veneto in data 28.12.2006 un Accordo di Programma che prevede, per il Comune di Padova, soggetto attuatore di interventi a favore del potenziamento del sistema infrastrutturale per la mobilità a servizio del Polo Fieristico di Padova, la realizzazione dell'intervento denominato "Asse di Distribuzione Urbana Est - Ovest (ADU)";
- In data 21.05.2007 e in data 11.07.2008 la Regione del Veneto e il Comune di Padova, in base a quanto previsto nell'Accordo del 28.12.2006, hanno sottoscritto appositi Accordi di Programma, ai sensi della L. n. 311/2004 e della L.R. n. 35/2001, al fine della realizzazione di interventi infrastrutturali per la mobilità a servizio del polo fieristico di Padova, indicati nel Programma di Riqualficazione Urbana e di Sviluppo Sostenibile del Territorio denominato "Arco di Giano", con assegnazione di priorità, anche in considerazione dell'entità delle risorse disponibili, all'intervento denominato "Asse di Distribuzione Urbana Est - Ovest (ADU) – 1° stralcio" al fine di garantire una migliore accessibilità al polo fieristico;
- Con deliberazione di Giunta Regionale de Veneto n. 1325 del 08.05.2007, successivamente modificata con D.G.R. n. 302 del 12.02.2008, si è provveduto a ripartire le risorse economiche, allo scopo destinate dalla L. n. 311/2004, in parti eguali tra il Comune di Padova e la Fiera di Verona, destinando agli stessi la somma di € 750.000,00 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 per un importo complessivo di € 2.250.000,00;
- Per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio della Fiera di Verona, Padova, Bari e Foggia, il comma 22 dell'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), ha autorizzato un'ulteriore spesa di 3 milioni di euro all'anno per quindici anni, quale limite di impegno, a partire dall'anno 2006;
- Con deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 1499 del 17.06.2008, in analogia al precedente contributo concesso ai sensi della L. n. 311/2004, si è proceduto a ripartire in parti uguali le risorse economiche di cui alla Legge n. 266/2005 tra la Fiera di Verona ed il Comune di Padova, quale Ente attuatore degli interventi a servizio della Fiera di Padova;
- In data 11.07.2008 la Regione del Veneto e l'Amministrazione comunale di Padova hanno sottoscritto apposito Accordo di Programma convenendo di procedere all'utilizzo delle risorse previste dalla L. 266/2005 per l'intervento denominato "Asse di Distribuzione Urbana Est-Ovest (ADU) – 2° stralcio";
- In data 16.12.2008, a seguito della firma a livello locale dell'Accordo di Programma per il finanziamento di cui alla L. 266/2005, si è proceduto alla stipula dell'Accordo di Programma tra la Regione del Veneto ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, confermando le risorse certe per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio delle Fiere di Verona e Padova in € 3.000.000,00;
- In data 21.07.2009 con nota n. 72928 R.V. il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato l'effettiva disponibilità di € 3.000.000,00, a valere sulla L. n. 266/2005, art. 1, comma 92, impegnando la relativa somma con D.D. n. 5121 del 19.12.2008 sul capitolo 7408;

- Con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 547 del 10.03.2009 si è proceduto alla ratifica degli Accordi di Programma di cui alla L. n. 266/2005;
- Per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio della Fiera di Padova e Verona, il comma 261 dell'articolo 2 della legge 24.12.2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008) ha autorizzato ulteriore contributo di 4 milioni di euro per il finanziamento di interventi infrastrutturali per la mobilità al servizio delle Fiere di Bari, Verona, Foggia e Padova;
- Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota PG 44 TPL DIV. 1 del 28 settembre 2009 ha comunicato che i finanziamenti previsti per la Regione del Veneto, dalla legge n. 244/2007, ammontano a € 2.000.000,00, da ripartirsi fra le Fiere di Padova e Verona;
- Con deliberazione n. 3753 del 9.12.2009 la Giunta Regionale del Veneto ha provveduto a ripartire le risorse economiche allo scopo destinate dalla L. n. 244/2007, suddividendole in parti eguali tra il Comune di Padova e la Fiera di Verona, approvando altresì i relativi schemi degli Accordi di Programma da sottoscrivere tra le parti;
- In data 15.12.2009 si è proceduto alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma tra la Regione del Veneto e il Comune di Padova, prevedendo la realizzazione dell'intervento denominato "Passerella Ciclopedonale" tra il Parco Milcovich e la Fiera;
- In data 21.12.2009 si è proceduto alla firma dell'Accordo di Programma tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione del Veneto;
- Per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio della Fiera di Padova e Verona, il comma 4-ter dell'articolo 18 della legge 28.01.2009, n. 2 (Legge finanziaria 2009) ha autorizzato un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 per il finanziamento degli interventi di cui all'art.1, comma 92, della legge 23.12.2005, n. 266 risorse per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio delle Fiere di Bari, Verona, Foggia e Padova;
- Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota prot. n. 57570 del 06.07.2010 ha comunicato che il finanziamento certo previsto per la Regione del Veneto, dalla legge n. 2/2009, ammonta a complessivi € 5.000.000,00, da ripartirsi fra le Fiere di Padova e di Verona;
- Con deliberazione n. 2157 del 16.09.2010 la Giunta regionale del Veneto ha provveduto a ripartire le risorse economiche allo scopo destinate dalla L. n. 2/2009, suddividendole in parti eguali tra il Comune di Padova e la Fiera di Verona, approvando i relativi schemi di Accordo di Programma da sottoscrivere tra gli Enti interessati;
- In data 15.12.2010 si è proceduto alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma tra la Regione del Veneto e il Comune di Padova, prevedendo l'integrazione del contributo di cui alla L. 266/2005;
- In data 28.12.2010, a seguito della firma a livello locale degli Accordi di Programma per il finanziamento di cui alla L. 266/2005, si è proceduto alla stipula dell'Accordo di Programma tra la Regione del Veneto ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, confermando gli interventi proposti dagli Enti locali;
- A seguito della realizzazione degli interventi finanziati ai sensi delle leggi 311/2004 e 244/2007, risultano derivate economie sui contributi, rispettivamente pari ad € 179.884,49 ed € 84.717,28;
- In merito alle risultanze emerse nella riunione avvenuta in data 9.06.2015 presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la Regione del Veneto e il Comune di Padova si è concordato di addivenire ad una generale revisione del progetto denominato "Asse di Distribuzione Urbana Est - Ovest (ADU) – 2° stralcio" al fine del contenimento dei costi nella realizzazione dell'opera, portando la spesa da € 13.520.506,41 a € 7.250.000,00, ma non vendendo comunque meno alle sue finalità, confermando l'utilizzo delle risorse di cui alle Leggi 266/2005 e 2/2009 nonché al riutilizzo delle economie di cui alle Leggi 311/2004 e 244/2007;
- Le parti confermano nella necessità di realizzare infrastrutture per la mobilità a servizio del Polo Fieristico di Padova, dando priorità ad un complesso di interventi di potenziamento infrastrutturale;
- Occorre procedere con l'opportuna urgenza del caso alla realizzazione degli interventi previsti al fine dell'utilizzo dei finanziamenti statali, con procedure idonee a raggiungere con celerità, efficacia ed efficienza gli obiettivi prefissati;

CONSIDERATO CHE le parti concordano sulla opportunità di coordinare e ottimizzare le procedure finalizzate alla realizzazione di tutte le infrastrutture sopra indicate;

RITENUTO di dover procedere alla stipula di un Accordo di Programma Unificato, avente valore ricognitivo e sostitutivo dei precedenti Accordi sottoscritti ai sensi delle Leggi 311/04, 266/05, 244/07 e 2/09;

RITENUTO di dover assicurare, nei limiti delle risorse disponibili, la copertura necessaria alla liquidazione degli interventi in corso di realizzazione e da realizzare.

VISTA la nota n..... del ..... con cui il Direttore della Direzione Generale del Trasporto Pubblico Locale, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, delega il ..... per la firma del presente atto;

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

L'anno ....., il giorno..... del mese di ....., presso il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti - Via Caracci, 36 - Roma

Tra

Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti nella persona del .....

Regione del Veneto nella persona di .....

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1 Premesse**

Le premesse formano parte integrante del presente Accordo di Programma.

#### **Art. 2 Finalità dell'Accordo**

Il presente Accordo è finalizzato a:

- a) effettuare una ricognizione puntuale delle opere da realizzare mediante la predisposizione di un Programma Unico di interventi, completo di cronoprogramma e quadro economico.
- b) rendere omogenee le regole relative alle modalità di erogazione delle risorse di cui alle Leggi nn. 311/04, 266/05, 244/07 e 2/09;
- c) individuare le procedure per l'eventuale rimodulazione degli interventi ammessi a finanziamento;
- d) armonizzare le clausole relative a obblighi e impegni giuridici sorti tra le parti per effetto dei singoli Accordi di Programma già sottoscritti;
- e) definire le modalità di monitoraggio dell'Accordo e di individuazione delle eventuali criticità sorte in fase di attuazione;
- f) definire i tempi di attuazione degli interventi.

#### **Art. 3 Oggetto dell'Accordo**

1. Il presente Accordo sostituisce le disposizioni contenute negli Accordi di Programma sottoscritti tra la Regione Veneto ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 28.12.06, 16.12.08, 21.12.09 e 28.12.10 descritti in premessa, al fine di predisporre un testo Unificato atto a snellire e coordinare le relative procedure operative.

2. Il presente Accordo potrà essere sottoposto a revisione qualora si verifichi la disponibilità di ulteriori finanziamenti a favore della Fiera di Padova, per la realizzazione di interventi analoghi a quelli in oggetto, mediante la sottoscrizione di apposito Atto Integrativo al presente Accordo Unificato.

3. La Regione, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, dovrà trasmettere l'atto del Comune di Padova che accerti la copertura finanziaria per la parte eccedente alle risorse di cui alle Leggi 266/2005 e 2/2009 nonché al riutilizzo delle economie di cui alle Leggi 311/2004 e 244/2007.

#### **Art. 4 Programma degli interventi da realizzare**

1. L'intervento si sviluppa nella realizzazione di infrastrutture per la mobilità a servizio del Polo fieristico di Padova, in particolare, ai fini del raggiungimento degli obiettivi della Legge, il Comune di Padova, soggetto attuatore degli interventi a favore della fiera, ha programmato la realizzazione dell'opera denominata "Asse di Distribuzione Urbana Est - Ovest (ADU) – 2° stralcio", nello specifico "Collegamento cavalcavia Maroncelli" e "Collegamento cavalcavia San Marco", il cui costo risulta complessivamente stimato in € 7.250.000,00.
2. E' riportato, nell'Allegato 1, il quadro economico e relativo cronoprogramma.
3. L'intervento, oggetto del presente Accordo, sarà realizzato in coerenza con la tempistica riportata nel cronoprogramma allegato al presente atto e si concluderà inderogabilmente entro il .....
4. Il quadro economico può essere rettificato in relazione agli eventuali ribassi di gara.

**Art. 5 Avvio e ultimazione lavori**

Le parti concordano che l'opera di cui all' art. 3 dovrà essere avviata dal Comune di Padova entro 18 mesi e ultimata entro 3 anni dalla sottoscrizione dell'Accordo a livello locale tra Regione del Veneto e l'Amministrazione comunale.

Eventuali proroghe, alle sopraccitate tempistiche, potranno essere rilasciate a seguito di gravi motivazioni a richiesta da parte del soggetto attuatore con decreto dirigenziale della Regione del Veneto - Sezione Infrastrutture, sentito il Ministero.

La mancata ultimazione dell'intervento nei termini al precedente comma 1, comporterà il de finanziamento della quota parte di contributo non ancora utilizzata.

**Art. 6 Fonti di finanziamento**

Il presente Accordo di Programma riguarda i finanziamenti già concessi a favore della Regione del Veneto per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio della fiera di Padova, di cui alle Leggi n. 266/2005 e n. 2/2009, così come già previsto negli Accordi sottoscritti tra le parti in data 16.12.2008 e 28.12.2010, nonché l'utilizzo delle somme residue, a seguito di economie nell'attuazione d'interventi previsti, di cui alle Leggi 311/2004 e 244/2007, per un importo complessivo di finanziamento, a favore dell'Ente fieristico di Padova, pari ad € 4.264.601,77. (€ 179.884,49 - L. 311/2004; € .500.000,00 - L. 266/2005; € 84.717,28 - 244/2007; € 2.500.000,00 - L. 2/2009)

**Art. 7 Modalità di erogazione e trasferimento delle risorse**

1. Le risorse di cui al precedente art. 6, erogate come contributo a favore della Regione del Veneto, dovranno essere utilizzate per la realizzazione dell'intervento previsto dal presente Accordo.
2. Le risorse, di cui al comma 1, necessarie all'attuazione del presente Accordo, sono depositate presso conti di tesoreria infruttiferi intestati al Ministero dei Trasporti, con vincolo di destinazione alla Regione del Veneto. L'erogazione, nei limiti delle risorse disponibili, mediante svincolo, è disposta da parte del Ministero in favore della Regione del Veneto a valere sui conti di tesoreria destinati alla stessa.
3. Le parti danno atto che risultano invariate le modalità di erogazione delle linee di finanziamento di cui all'art. 6, già previste negli Accordi di Programma sottoscritti tra le parti e richiamati nelle premesse, e che parte delle stesse risultano già erogate a favore delle Regione del Veneto;
4. Il trasferimento delle risorse alla Regione del Veneto avverrà su conti di tesoreria infruttiferi intestati alla stessa.

**Art. 8 Utilizzo risparmi di spesa**

I risparmi di spesa realizzati nell'ambito delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori e contabilizzati a conclusione dell'intervento, ivi compresi quelli derivanti dall'applicazione di eventuali penali, devono essere destinati alla realizzazione di nuovi e ulteriori interventi del sistema di accessibilità alla Fiera di Padova, previa stipula di atto aggiuntivo alla presente convenzione.

**Art. 9 Integrazione del presente accordo**

Le parti convengono che in caso di ulteriori finanziamenti, eventualmente disposti in favore della Fiera di Padova per la realizzazione di interventi analoghi a quelli in oggetto, possa procedersi attraverso la stipula di atti integrativi al presente Accordo di Programma.

**Art. 10 Monitoraggio e controllo degli investimenti**

1. Le parti si impegnano a istituire un sistema di monitoraggio avente le seguenti finalità:
  - a) verificare lo stato di attuazione dell'Accordo e dunque dell'intervento con cadenza trimestrale;
  - b) individuare eventuali criticità;
  - c) verificare ipotesi di rimodulazione degli investimenti.
2. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si riserva, qualora lo ritenga opportuno o necessario, di effettuare controlli finalizzati alla verifica della realizzazione degli obiettivi previsti dal presente Accordo;
3. La Regione Veneto si impegna a trasmettere al Ministero, con cadenza semestrale, una completa e dettagliata relazione sull'andamento dell'intervento finanziato;
4. A fronte delle erogazioni di cui all'art. 7 del presente Accordo, la Regione del Veneto trasmette al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti documentazione attestante l'avvenuto utilizzo da parte dell'Ente Fieristico delle risorse trasferite.

**Art. 11 Rimodulazione della programmazione degli interventi**

1. L'intervento di cui all'articolo 3 è rimodulabile a condizione che eventuali incrementi di spesa abbiano copertura finanziaria certa, nelle seguenti ipotesi:
  - a) Qualora siano comprovate cause ostative alla realizzazione degli interventi nei termini e modi concordati;
  - b) Qualora per esigenze sopravvenute e non prevedibili, si renda indifferibile la realizzazione di opere ed interventi in precedenza non previsti.
2. La rimodulazione di cui al precedente comma 1 è resa operativa, su proposta della Regione del Veneto, con Decreto Dirigenziale della competente struttura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

**Art. 12 Rapporti con i terzi**

La partecipazione finanziaria del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti riguarda esclusivamente il contributo alla realizzazione del Programma Unico degli investimenti e pertanto è esclusa per qualsiasi danno che i terzi subiscano in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, rimanendo espressamente estraneo ad ogni rapporto con terzi, in dipendenza della realizzazione delle opere.

**Art. 13 Periodo di validità dell'accordo**

1. Il presente Accordo, sottoscritto digitalmente, è da ritenersi valido fino al completo utilizzo delle risorse di cui al precedente articolo 6, anche attraverso la loro rimodulazione o il loro riutilizzo secondo quanto previsto dai precedenti articoli 8 e 11, e non oltre la scadenza dei termini previsti all'art.5.

**ROMA,**

**PER IL MINISTERO**

**PER LA REGIONE DEL VENETO**